

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2025, n. 2-1095

**Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Società consortile a responsabilità limitata. Assemblea straordinaria e ordinaria del 30 aprile 2025 in prima convocazione e 8 maggio 2025 in seconda convocazione. Designazione dell'organo amministrativo. Indirizzi al Rappresentante regionale.**



Seduta N° 70

Adunanza 07 MAGGIO 2025

Il giorno 07 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

## **DGR 2-1095/2025/XII**

### **OGGETTO:**

Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Società consortile a responsabilità limitata. Assemblea straordinaria e ordinaria del 30 aprile 2025 in prima convocazione e 8 maggio 2025 in seconda convocazione. Designazione dell'organo amministrativo. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- la L.R.14/2016 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare l'art.8 della predetta legge regionale dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art.2615 ter del Codice Civile, hanno capitale prevalentemente pubblico, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile e svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art.9 della predetta legge regionale:

1. raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando e coordinando gli IAT;
2. forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
3. promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
4. contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
5. favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
6. coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;

7. promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

- l'art. 11 della predetta legge regionale prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 33-5363 del 17 luglio 2017.

- con D.G.R. n. 55-7626 del 28 settembre 2018 è stato approvato lo Statuto di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.

Dato atto che la suddetta società, a capitale misto pubblico (83,33%) e privato (16,67%), è partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 33,35% del capitale sociale, in forza della D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024.

Preso atto della comunicazione prot. n. 12816 del 19 marzo 2025, con la quale è convocata per il giorno 30 aprile 2025 in prima convocazione e 8 maggio 2025 in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con il seguente ordine del giorno:

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Comunicazioni del Presidente relative alle operazioni sociali;
2. Esame e approvazione delle modifiche allo Statuto societario:
  - adeguamento alla modifica dell'art.12 comma 5 della L.R.11 luglio 2016 n. 14 intervenuta con L.R. 4 aprile 2024, n.10;
  - adeguamento dell'art. 10 comma 1 con indicazione dell'attuale capitale sociale pari a Euro 70.000,00;
  - adeguamento dell'art. 14 comma 4 in conformità a quanto sancito dall'art. 15 comma 3 della vigente Disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale.

#### PARTE ORDINARIA

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e relativi allegati;
3. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
4. Proposta di determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.13 comma 3 lettera c) dello Statuto sociale;
5. Varie eventuali.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 14 marzo 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la proposta di alcune modifiche al vigente Statuto della società, già approvato con D.G.R. n. 55-7626 del 28 settembre 2018, trasmettendone comunicazione al Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" della Regione Piemonte con nota prot. n. 12816 del 19 marzo 2025 ora agli atti dell'ufficio;
- in particolare:
  - con la modifica all'art. 10 comma 1, viene rettificato l'importo del capitale sociale aggiornandolo all'importo attuale pari ad euro 70.000;
  - con la modifica all'art. 12 comma 3, la gratuità dell'incarico di amministratore è abrogata;
  - con la modifica all'art. 13 comma 3, lettera f) dello Statuto sociale si attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  - con la modifica all'art. 14 comma 4, si adeguano i tempi di trasmissione ai soci delle convocazioni assembleari alle linee guida della Regione Piemonte in materia di controlli di cui alla D.G.R. n. 31-660 del 23 dicembre 2024.

- le modifiche statutarie di cui agli artt. 12 e 13 sono orientate al recepimento dell'art. 29 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024*", che ha modificato la Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 abrogandone l'art. 12, comma quinto, il quale prevedeva la gratuità della partecipazione ai consigli di amministrazione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL);
- le modifiche statutarie appena menzionate rappresentano inoltre l'implementazione di un obiettivo specifico in tale senso fornito dalla Regione Piemonte alle società operanti nel comparto turistico, ai sensi dell'art. 19 del TUSP, nell'allegato B di cui alla D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024;
- le modifiche statutarie sono relative all'abrogazione dell'articolo 12.3, riferito alla gratuità della *governance*, all'integrazione dell'articolo 13, comma 3, lettera c) relativo alle competenze assembleari, per attribuire all'assemblea la determinazione del compenso da riconoscere all'organo amministrativo, come previsto dall'art. 2463 del Codice civile e all'adeguamento delle tempistiche di trasmissione delle convocazioni assembleari alle indicazioni regionali;
- tutte le modifiche proposte risultano coerenti con gli obiettivi regionali sopra richiamati e con la normativa in materia societaria.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alle modifiche delle vigenti disposizioni statutarie e al nuovo testo di Statuto sociale conseguente, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), fornendo indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all'assemblea straordinaria in oggetto.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 18 marzo 2025 la Società ha trasmesso al suddetto Settore:
  - il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, redatto e approvato dall'Organo di Amministrazione il 14 marzo 2025 ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale. Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata e pertanto non è stato predisposto il Rendiconto finanziario, ai sensi dell'art. 2435-bis c.2 del Codice civile ed è stata omessa la Relazione sulla Gestione in quanto la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2435-bis c.6 del Codice Civile che prevede che, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, le società sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione se forniscono nella Nota Integrativa le informazioni richieste dall'articolo 2428 del Codice Civile;
  - la Relazione del Collegio Sindacale, contenente la Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 39/2010 e la Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile;
  - la Relazione sul governo societario 2024, redatta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 175/2016;
- ai sensi dell'art. 13.3 lett. a) dello stesso statuto sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere in ambito di approvazione del bilancio;
- l'esercizio 2024, analogamente ai precedenti, si è chiuso con un risultato di pareggio economico;
- il valore della produzione, pari a Euro 3.374.043,00, risulta in aumento rispetto al 2023 per Euro 229.095,00 (+7,3%) dovuto essenzialmente all'incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (+157.937,00) e degli altri ricavi e proventi (+71.158,00) a causa di sopravvenienze attive ordinarie conseguenti *all'azione di recupero crediti pregressi con adeguamento del fondo, nonché allo stralcio delle posizioni ultra decennali e ormai prescritte per le quali non è mai pervenuta richiesta di pagamento*;
- i costi della produzione, pari a Euro 3.343.710,00, risultano in aumento rispetto al 2023 per Euro 275.177,00 (+9%) essenzialmente dovuto all'incremento dei costi per il personale (+98.948,00), a causa di incrementi retributivi e passaggi di livello concessi ad alcuni dipendenti, incidenza per tutto l'anno dell'attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti e assunzione di stagisti e interinali, e

dei costi per servizi (+79.681,00);

- la differenza tra valore e costi della produzione (EBIT) è pari a Euro 30.333,00 (era 76.415,00 nel 2023, -46.082,00);
- l'ammontare dell'attivo immobilizzato, pari a Euro 491.945,00, risulta in aumento rispetto al 2023 per Euro 212.285,00 (+75,9%) essenzialmente dovuto all'incremento delle immobilizzazioni immateriali (+180.354,00), di cui per costi di sviluppo +95.904,00 relativi, come specificato in Nota Integrativa, alla redazione di *“uno studio inerente i mercati ed il comportamento del turista che è diventato la base per la progettazione di un nuovo sito di destinazione altamente fruibile e capace di rispondere alle molteplici esigenze del pubblico di riferimento”*;

sempre nella nota integrativa è specificato che *“Il progetto così ideato e concretizzato consente di prevedere molteplici ricadute positive: una maggiore competitività della destinazione LMR che si traduce in aumento delle presenze sul territorio e della vendita di esperienze oltre che un notevole ritorno di immagine, ed economico, per gli stakeholder, pubblici e privati, il cui interesse è fortemente influenzato dal suo risultato e che saranno incentivati ad investire nuove risorse per i servizi che l'Ente può offrire”*;

- tali costi di sviluppo sono stati iscritti in bilancio con il consenso del Collegio Sindacale, come previsto dall'art.2426, comma 1, numero 5 del Codice Civile e come precisato nella Relazione dello stesso organo;

- l'attivo circolante, pari a Euro 1.988.267,00 risulta in decremento rispetto al 2023 per Euro 945.050,00 (-32,2%) essenzialmente dovuto al decremento dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo (-795.122,00) e delle disponibilità liquide (-147.504,00);
- i debiti, pari a Euro 2.102.918,00, risultano in decremento rispetto al 2023 per Euro 534.472,00 (-20,3%) essenzialmente dovuto alla riduzione dei debiti entro l'esercizio successivo (-323.149,00) e dei debiti verso banche per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo (euro 535.860,00, -211.323,00);
- i ratei e risconti passivi, pari a Euro 10.335,00, risultano in riduzione rispetto al 2023 per Euro 159.815,00;
- per quanto riguarda gli indicatori di redditività, quello che più significativo relativamente al settore di attività della società è il ROS (return on sales) che risulta pari a 0,9 (era pari a 2,4 nel 2023), coerentemente con il decremento dell'EBIT;
- la società ha adottato il “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” (art. 6 c. 2 D. Lgs 175/2016), con l'individuazione e monitoraggio di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, dall'esame del quale emerge che:
  - *“gli investimenti vengono finanziati con capitale di terzi essendo il capitale proprio limitato al capitale sociale”*;
  - *“la leva finanziaria evidenzia la necessità costante della Società di ricorrere agli istituti di credito per il proprio finanziamento a causa delle tempistiche di incasso dei crediti derivanti in particolar modo da rapporti con la Pubblica Amministrazione”*. In particolare, l'indicatore di indipendenza finanziaria, il *leverage* e il rapporto tra la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto (indicatore di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri), come già per il bilancio consuntivo 2023, necessitano di un costante monitoraggio onde evitare l'insorgenza di sofferenze finanziarie;
  - *“gli equilibri finanziari risentono di una liquidità non sempre adeguata che impone il ricorso al credito esterno anche per via del rapporto tra fonti finanziarie onerose esterne preponderanti rispetto alle fonti proprie”*;
  - le prospettive della società *“rispondono ad un cauto ottimismo dal punto di vista degli equilibri aziendali; in tal senso non si evidenziano particolari elementi di rischio nei prossimi esercizi. Le grandezze prese in considerazione nell'applicazione del modello di analisi andamentale saranno in ogni caso oggetto di prossimo programma finalizzato a presidiare il rischio aziendale, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.175/2016. Va, comunque, monitorata la situazione per consentire i giusti equilibri patrimoniali e finanziari a sostegno dell'attività dell'ente”*;

- *“negli ultimi tre esercizi non sono emerse criticità sulla continuità aziendale”*;
- *“l’assetto organizzativo è rispondente alle norme previste dal Codice della Crisi. L’azienda si è dotata degli strumenti utili per monitorare e prevenire in maniera efficace eventuali criticità e rischi”*;
- *“i risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti inducono l’Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale sia da escludere e la continuità aziendale possa considerarsi un requisito temporale conseguibile per i prossimi 12 mesi”*;
- dalla Relazione del Collegio Sindacale, composta dalla Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., emerge che *“Il Bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*. *“Il risultato d’esercizio trova riscontro con le risultanze del Conto economico, redatto in forma scalare secondo quanto previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile”*. Inoltre il Collegio afferma di aver acquisito conoscenza e vigilato *“sull’adeguatezza e funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire”*. Pertanto, considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio Sindacale *“non rileva motivi ostativi all’approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31/12/2024, così come redatto dagli amministratori”*;
- il bilancio di esercizio 2024 può essere approvato.

Ritenuto, per quanto sopra, per quanto riguarda il punto 2 all’ordine del giorno della parte ordinaria, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio di esercizio 2024 e di fornire indirizzo in tal senso al proprio rappresentante che interverrà all’Assemblea ordinaria in oggetto, con la raccomandazione alla Società di continuare a monitorare attentamente, nel corso del 2025, gli indicatori di equilibrio finanziario.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 3 all’ordine del giorno della parte ordinaria, con riferimento alla nomina dell’organo di amministrazione, dall’istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- l’attuale organo amministrativo, nominato dall’assemblea nella seduta del 28 aprile 2022 con designazione e indirizzi forniti con D.G.R. n. 34-4930 del 22 aprile 2022, è in scadenza con l’approvazione dell’esercizio 2024;
- ai sensi dell’art. 17.1 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 55-7626 del 28 settembre 2018, e dell’art. 12 comma 4 legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 *“Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”*: *“La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento, nominati dall’Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte”*;
- ai sensi dell’art.13 comma 3 dello Statuto *“Sono di competenza dell’Assemblea dei soci le delibere nell’ambito delle seguenti materie: [...] nomina e revoca dell’Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione”*;

- ai sensi dell'art. 17.7 dello Statuto: *“L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica”*;

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza in ordine all'organo da designare è attribuita alla Giunta regionale.

Ritenuto opportuno che la *governance* sia esercitata in forma collegiale, (5 membri) in modo da garantire a più soci la rappresentanza nell'organo amministrativo e, conseguentemente, facilitare una maggiore partecipazione alla gestione e conseguentemente un maggiore controllo interno della società, confermando in tal senso la scelta già operata con D.G.R. n. 34-4930 del 22 aprile 2022 in merito all'organo amministrativo in scadenza.

Considerato che è pertanto necessario procedere alla designazione di un componente il Consiglio di Amministrazione per la successiva nomina di competenza assembleare ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto.

Dato atto che:

- in applicazione dell'art. 4, comma 8, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 Suppl. Ordinario n. 2 del 13/02/2025, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione;

- sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- criteri generali stabiliti con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995, anche alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale e dalla e alla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;

- legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*;

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;

- D.P.R. 30 Novembre 2012, n. 251, “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*”;
- art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica*” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135”;
- art. 11 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica TUSP*”.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ammesse dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente l’Allegato 2 al presente provvedimento.

Considerato che, in base all’art. 17 comma primo dello Statuto societario già richiamato, la Regione Piemonte designa un componente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati, ora agli atti degli uffici regionali, dei candidati di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la candidatura prescelta per l’organo amministrativo risulta essere:

Andrea Cauda

poiché in possesso di esperienza quale amministratore pubblico e, relativamente alle materie di interesse della società, di esperienza nell’associazionismo.

Richiamato l’art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 39/2013, ai sensi del quale l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfirmità di cui allo stesso decreto che è già stata acquisita dagli uffici e dalla quale non risultano preclusioni all’affidamento dell’incarico.

Con riferimento ai restanti componenti dell’organo di amministrazione si dà indicazione al proprio rappresentante di nominare gli stessi secondo le designazioni presentate dagli altri soci e di nominare il Presidente a seguito del più ampio accordo tra i soci.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 4 all’ordine del giorno della parte ordinaria, con riferimento alla determinazione del compenso dell’organo di amministrazione, dall’istruttoria svolta dal Settore “Indirizzi e controlli società partecipate” della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- l’art. 3 comma primo della L.R. n. 2/2010 prevede che “*Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull’andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici*”;

- l’art. 43 della L.R. n. 5/2012 stabilisce che “*I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad*

*un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000; di euro 20.000 per ciascun componente degli organi di amministrazione. È in ogni caso fatto divieto alle società di cui al comma 1 di adottare provvedimenti di incremento dei compensi dei presidenti e/o amministratori delegati, di ciascun componente degli organi di amministrazione a qualsiasi titolo ancorché originariamente determinati entro il predetto limite rispettivamente di euro 60.000 e di euro 20.000”;*

- ai sensi dell’art. 11, comma settimo, del D.Lgs 175/2016: *“Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95”;*

- ai sensi dell’art. 4, comma quarto, secondo periodo del richiamato decreto legge n. 95/2012, il costo annuale per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013;

- l’art. 29 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 *“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”*, ha modificato la Legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 abrogandone l’art. 12, comma quinto, il quale prevedeva la gratuità della partecipazione ai consigli di amministrazione delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL);

- l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”* che prevede, in merito al conferimento di incarichi e cariche da parte delle pubbliche amministrazioni, il divieto di riconoscere emolumenti ai soggetti in quiescenza.

Richiamata la D.G.R. n. 2-899 del 24 marzo 2025, che ha fornito indicazioni alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) relative alla quantificazione dei compensi da riconoscere ai propri organi di amministrazione, prevedendo che il compenso annuo onnicomprensivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari da corrispondere all’organo amministrativo, non potrà superare la somma di 36.000 euro, in analogia alle altre società a partecipazione regionale connotate da indicatori simili.

Ritenuto quindi di dare indirizzo al proprio rappresentante che interverrà all’assemblea che sarà convocata per la determinazione dei compensi attribuiti all’organo amministrativo:

- di proporre un importo annuo lordo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali e assistenziali) per la remunerazione dell’intero Consiglio di Amministrazione pari ad euro 36.000 in conformità alle norme nazionali e regionali sopra richiamate, *come verificate dagli uffici competenti*;

- di indicare che parte del compenso, pari al 30%, attribuito ai componenti il Consiglio di Amministrazione si configuri quale remunerazione incentivante, ai sensi dell’art. 3 comma primo della L.R. n. 2/2010, legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla società nonché all’implementazione degli specifici obiettivi già indicati dalla Regione Piemonte per l’esercizio 2025, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del TUSP, nella D.G.R. n. 32-661/2024/XII del 23 dicembre 2024 e trasmessi alla società con nota prot. n. 279 del 7 gennaio 2025 trasmessa dal Settore *“Indirizzi e Controlli società partecipate”* della Direzione Giunta Regionale.

Ritenuto che, per quanto riguarda il punto 3 all’ordine del giorno della parte ordinaria, con

riferimento alla nomina dell'organo di controllo e alla determinazione dei relativi compensi, si ritiene di chiedere il rinvio di tali incumbenti ad una successiva adunanza assembleare dando istruzioni in tal senso al proprio rappresentante atteso che, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, *“la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito”*.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria di cui sopra, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il bilancio di esercizio 2024 rappresenta gli effetti degli atti gestori già svolti relativi all'esercizio 2024 e gli emolumenti riconosciuti all'organo amministrativo sono a carico della società.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità

## **DELIBERA**

- di designare Andrea Cauda quale componente del Consiglio di Amministrazione per la nomina assembleare;
- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - Società consortile a responsabilità limitata, prevista per il giorno 30 aprile 2025 in prima convocazione e 8 maggio 2025 in seconda convocazione, l'indirizzo di:
  - sul punto 2 all'ordine del giorno della parte straordinaria, esprimersi favorevolmente all'approvazione delle modifiche statutarie, di cui al nuovo statuto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
  - sul punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 nei termini di cui in premessa, e con la raccomandazione alla Società di continuare a monitorare attentamente, nel corso del 2025, gli indicatori di equilibrio finanziario;
  - sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria:
    - confermare la composizione collegiale dell'organo societario di amministrazione secondo quanto indicato in premessa;
    - nominare, quale componente del consiglio di amministrazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l. di designazione regionale, il Sig. Andrea Cauda, la cui candidatura è compresa nell'elenco di cui all'allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
    - nominare i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le designazioni presentate dagli altri soci e nominare il Presidente a seguito del più ampio accordo tra i soci;
    - proporre, quale compenso lordo annuo onnicomprensivo da riconoscere all'organo di amministrazione, un importo non superiore a 36.000 euro come descritto in premessa;
    - con riferimento alla nomina dell'organo di controllo e alla determinazione dei relativi compensi, chiedere il rinvio di tali incumbenti ad una successiva adunanza assembleare;
    - che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1095-2025-All\_1-  
Allegato\_1\_Statuto\_Ente\_Turismo\_LMR\_\_Bozza\_per\_Ass.\_Soci.pdf
2. DGR-1095-2025-All\_2-Allegato\_2\_ammissibili\_langhe\_cda.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**STATUTO SOCIALE****ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL****Art. 1 – DENOMINAZIONE**

**1.1.** È costituita una Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Società Consortile a Responsabilità Limitata" (in seguito, per brevità, la "Società").

**1.2** La Società può operare negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera f e alla lettera i dell'art. 14, comma 1, della Legge Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14.

**1.3** La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

**1.4** La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

**Art. 2 – DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

**Art. 3 – SEDE**

**3.1** La Società ha sede in Piazza Risorgimento, 2 – 12051 Alba (CN).

**3.2** Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

**3.3** La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

**3.4** Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

**Art. 4 – OGGETTO**

**4.1** La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

**4.2** In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

☒ Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

☒ Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici a favore dei soci pubblici, nel rispetto delle normative vigenti;

☒ Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

☒ Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

- ☒ Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- ☒ Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- ☒ Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- ☒ Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- ☒ Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

**4.3** Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

**4.4** La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della Legge Regione Piemonte 14/2016.

#### **Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI**

**5.1** Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

**5.2** In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 Della Legge Regione Piemonte 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima Legge Regione Piemonte 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica che operino con continuità, anche se non esclusivamente nel settore del turismo, della cultura, dello sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

#### **Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

**6.1** I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

**6.2** I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

**6.3** I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

**6.4** È vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

#### **Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

**7.1** Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

**7.2** Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

**7.3** Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

**7.4** I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

**7.5** Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

**7.6** Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 7bis - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI.**

**7bis.1** Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

**7bis.2** Le quote sono nominative e trasferibili unicamente ai soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5; va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

**7bis.3** Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'Organo di Amministrazione, indicando il nome dell'acquirente, i termini e le condizioni.

**7bis.4** Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, l'Organo di Amministrazione, verificati i requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto, dovrà deliberare l'autorizzazione alla cessione con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

**7bis.5** Nel caso l'Organo di Amministrazione non autorizzi la cessione, il socio cedente avrà diritto a esercitare il diritto di recesso come previsto dal successivo Art. 8 del presente Statuto.

**7bis.6** Il trasferimento dovrà infine essere concluso e trascritto sul registro imprese entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; non verificandosi la predetta condizione, la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

**7bis.7** Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nel registro imprese e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

**7bis.8** Il prezzo della quota oggetto di trasferimento è sempre al valore nominale.

#### **Art. 8 - RECESSO DEI SOCI**

**8.1** Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

**8.2** Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

**8.3** Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato almeno 180 (centottanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

**8.4** La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

**8.5** Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

**9.1** Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

**9.2** Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

**9.3** Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

#### **Art. 10 – CAPITALE SOCIALE**

**10.1** Il capitale sociale è di euro 70.000 (settantamila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge

**10.2** Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

**10.3** Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

**10.4** Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

**10.5** L'Assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

**10.6** Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal Codice Civile in materia.

#### **Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI**

**11.1** I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

**11.2** I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare di 26 volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare.

**11.3** Le somme di cui al comma 1, versate dai soci stessi, non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

**11.4** La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

☒ le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;

☒ i contributi di liberalità;

☒ le sponsorizzazioni.

#### **Art. 12 – ORGANI**

**12.1** Sono organi della società:

a. l'Assemblea dei soci

b. l'Organo di Amministrazione

c. l'Organo di Controllo

**12.2** È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

**12.3** La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

**12.3** È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

**12.4** E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

**12.5** I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

#### **Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

**13.1** Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

**13.2** Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**13.3** Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione **determinandone il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;**
- d. nomina e revoca del revisore unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio dei revisori, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte determinandone il compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile.
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore Unico o degli Amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

**14.1** L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

**14.2** L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

**14.3** Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

**14.4** L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno **30 (trenta) giorni lavorativi** prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

**14.5** L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di Controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

**14.6** Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci.

**14.7** Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario, se nominato.

#### **Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA**

**15.1** L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

**15.2** L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

#### **Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

**16.1** L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

**16.2** Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**17.1** La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

**17.2** L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

**17.3** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

**17.4** Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'Amministratore Unico o gli Amministratori sono rieleggibili.

**17.5** Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 Legge Regione Piemonte 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

**17.6** Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**17.7** L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**17.8** L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di Controllo.

La rinuncia ha effetto immediato.

**17.9** Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

**17.10** Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

**17.11** Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 (novanta) giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

**17.12** In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1** All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

**18.2** L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

**18.3** L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

**18.4** Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

**18.5** Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene effettuata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

#### **Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**19.1** Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica. È il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

**19.2** L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

**19.3** Il regolamento interno di cui all'art. 13, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

**19.4** L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.

#### **Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**20.1** Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente, e esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

**20.2** Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

**20.3** Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

**20.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

**20.5** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, se il Consiglio è composto da più di due membri.

**20.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta

la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**20.7** Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

## **Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

## **Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**22.1** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**22.2** Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

**22.3** Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

**22.4** Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

**22.5** Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

**22.6** Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della Società consortile a

disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

#### **Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**23.1** L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore Unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

**23.2** L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**23.3** All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

**23.4** L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

**23.5** L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

**23.6** La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**23.7** La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

**23.8** In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un revisore, inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

**23.9** La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha il diritto di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori.

#### **Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**24.1** In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

**24.2** Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

#### **Art. 25 – LIBRI SOCIALI**

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

#### **Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

**26.1** Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

**26.2** I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

#### **Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

#### **Art. 28 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ATL Langhe Monferrato Roero Scarl  
Consiglio di Amministrazione  
Candidature Ammissibili

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1. Caggiano   | Miriam               |
| 2. Carbonero  | Roberto              |
| 3. Cauda      | Andrea               |
| 4. Demichelis | Daniela              |
| 5. Genta      | Annalisa             |
| 6. Grasso     | Elisabetta (uscente) |
| 7. Lo Russo   | Tommaso              |
| 8. Lusso      | Andrea               |
| 9. Pedrale    | Luca                 |
| 10. Rosso     | Massimo              |
| 11. Tromba    | Marco                |